

COMITATO INTERREGIONALE

Lega Nazionale Dilettanti

REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA RADIOTELEVISIVA
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è emanato dal Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti nel rispetto dell'art. 21 della Costituzione e delle leggi vigenti in materia, per assicurare l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica e televisiva negli stadi ove si disputano le gare di Società calcistiche associate al Comitato stesso con modalità di accesso paritarie per tutte le emittenti e compatibili con la necessità di tutelare la regolarità delle competizioni e di garantire la sicurezza negli stadi.

Il Comitato Interregionale autorizza e garantisce l'esercizio del diritto di cronaca gratuito alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

Al di fuori di tali limiti, compete al Comitato Interregionale, su delega delle Società, la negoziazione individuale con le singole emittenti interessate dei diritti di sfruttamento economico connessi alla radiodiffusione sonora e televisiva delle manifestazioni sportive, tenuto conto del diritto delle società calcistiche di trarre congrue utilità economiche dall'organizzazione e dallo svolgimento delle partite.

ART. 2

DIRITTO DI CRONACA TELEVISIVA MEDIANTE TRASMISSIONE IN ANALOGICO, DIGITALE E WEB

La cronaca televisiva riguarda ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri del Campionato di Calcio di Serie D, comprese le fasi di play off e play out, di Coppa Italia e del Campionato Nazionale Juniores della stagione sportiva 2011/2012.

Le riprese televisive delle gare per le quali le emittenti abbiano ottenuto l'autorizzazione alla radiodiffusione possono essere utilizzate esclusivamente in differita, almeno tre ore dopo il termine dell'incontro, nell'ambito dei telegiornali e delle trasmissioni a carattere informativo.

La trasmissione delle immagini salienti e correlate nell'ambito dei telegiornali e delle trasmissioni a carattere informativo non può superare gli 8 minuti complessivi per ciascuna giornata o turno della competizione, di cui non più di 4 minuti per ciascun giorno solare e, nell'ambito dello stesso giorno, non più di 3 minuti per singola partita. Per i fornitori di contenuti a pagamento, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, il limite è di tre minuti per ciascuna giornata.

In occasione di ogni trasmissione, in apertura e in chiusura di ogni programma, è fatto obbligo a tutte le Emittenti di inserire la sigla qualora fosse realizzata e fornita dalla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Interregionale.

Entro tali condizioni è riconosciuta la più ampia libertà delle emittenti di proporre le immagini disponibili secondo le proprie scelte editoriali.

ART. 3

DIRITTO DI CRONACA RADIOFONICA

La cronaca radiofonica riguarda gli incontri del Campionato di Calcio di Serie D, comprese le fasi di play off e play out, di Coppa Italia e del Campionato Nazionale Juniores della stagione sportiva 2011/2012.

In ciascun giorno di calendario solare nel quale si svolgono incontri sportivi le emittenti radiofoniche possono esercitare il diritto di cronaca attraverso comunicati trasmessi in diretta, in apertura e chiusura dei due tempi delle partite, con brevi *flashes* di aggiornamento nel corso delle gare, per una durata complessiva non

superiore a cinque minuti per ciascuna partita, eventualmente integrati da rassegne informative dei soli risultati delle gare in corso di svolgimento, purché non accompagnate da radiocronache in diretta. La cronaca radiofonica da parte delle emittenti autorizzate all'accesso negli stadi avviene nell'ambito di trasmissioni a contenuto informativo.

In occasione di ogni trasmissione, in apertura e in chiusura di ogni programma, è fatto obbligo a tutte le emittenti televisive di inserire la sigla qualora fosse realizzata e fornita dalla Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Interregionale.

All'interno di tali limiti è riconosciuta la più ampia libertà di cronaca da parte delle emittenti radiofoniche.

ART. 4

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE

L'esercizio della cronaca radiofonica e televisiva è soggetto ad autorizzazione del Comitato Interregionale, che viene rilasciata alle emittenti che:

- a) siano autorizzate dalle competenti Autorità, in base alle norme vigenti, all'esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva per cui viene richiesta l'autorizzazione;
- b) siano iscritte come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8.2.1948, n. 47 e/o al R.O.C., Registro degli Operatori di Comunicazione, di cui alla Legge 31 luglio 1997 n.249;
- c) affidino i propri servizi di cronaca sportiva radiofonica e televisiva a persone iscritte all'Albo dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti nel rispetto della Legge 3.2.1963, n. 69;
- d) abbiano stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa valida per la copertura di tutti gli eventuali danni a persone ed a cose da esse direttamente o indirettamente provocati all'interno degli stadi nello svolgimento delle attività connesse all'esercizio della cronaca radiofonica e televisiva. I massimali assicurativi per la responsabilità civile verso terzi non dovranno essere inferiori a € 52.000/00 per ogni sinistro relativo a persone o cose;
- e) accettino il presente Regolamento e si impegnino a rispettarlo in ogni sua clausola;
- f) comunichino al Comitato Interregionale, entro sette giorni, le eventuali variazioni riguardanti i suddetti requisiti.

ART. 5

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Per ottenere l'autorizzazione le emittenti debbono far pervenire domanda scritta al Comitato Interregionale, che deve essere redatta in conformità al modello allegato sub 1 al presente Regolamento, del quale fa parte integrante e sostanziale.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in copia:

- 1) documento di identità del Legale Rappresentante con dichiarazione di veridicità e conformità all'originale debitamente sottoscritta;

- 2) titolo legittimante l'esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in regola con le disposizioni vigenti, completo dell'elenco dei bacini d'utenza di esercizio (fatta eccezione per la diffusione sul web);
- 3) certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 47/1948 e/o al R.O.C., Registro degli Operatori di Comunicazione, di cui alla Legge 31 luglio 1997 n.249;
- 4) elenco dei soggetti di cui lett. c) del precedente art. 4, designati dall'emittente per l'effettuazione dei servizi, corredato dalle loro generalità complete e dai documenti comprovanti l'iscrizione al relativo Albo *ex legge* n. 6/1963;
- 5) polizza assicurativa di cui alla lett. d) del precedente art. 4;
- 5) documentazione comprovante il potere di legale rappresentanza del sottoscrittore (visura societaria);
- 6) consenso al trattamento dei dati personali sulla base dell'informativa in allegato.

Il Comitato Interregionale esamina le domande pervenute e la relativa documentazione e, ove ne accerti la regolarità, concede all'emittente l'autorizzazione, dandone comunicazione anche alla società interessata.

Il Comitato Interregionale può invitare l'emittente a regolarizzare la domanda e la documentazione in caso di irregolarità.

L'emittente che intenda acquisire l'autorizzazione per le gare disputate da più società calcistiche, purché del suo bacino di utenza, deve elencare nella domanda le Società per le quali l'autorizzazione stessa è richiesta, corredata dalla prescritta documentazione.

Alle emittenti aventi bacino di utenza nazionale l'autorizzazione è concessa per le gare disputate dalle società per le quali le singole emittenti abbiano presentato specifica domanda.

Il Comitato Interregionale può discrezionalmente accogliere un numero limitato di domande con specifico riferimento ai posti ed allo spazio a disposizione nei singoli stadi, alle esigenze di ordine pubblico ed all'incolumità degli spettatori.

Ogni variazione dei dati di cui ai precedenti punti da 1 a 5 dovrà essere comunicata al Comitato Interregionale entro 7 giorni.

ART. 6

VALIDITÀ ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione alla cronaca radiofonica e televisiva ha validità ed efficacia limitata alla stagione calcistica per la quale è richiesta e, in ogni caso, scade automaticamente il 30 giugno di ogni anno.

L'autorizzazione non è cedibile a terzi e decade automaticamente qualora nel corso della stagione per la quale è rilasciata l'emittente cessi o sospenda, per qualsiasi motivo, la sua attività.

L'autorizzazione è rilasciata in favore delle Emittenti unicamente per quegli stadi ove si disputano gare di società calcistiche del bacino di utenza oggetto della concessione di cui le emittenti sono titolari.

Nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza degli impianti, l'autorizzazione concessa dal Comitato Interregionale non costituisce di per sé titolo di accesso agli stadi, che deve essere rilasciato mediante specifico accredito dalle singole società ospitanti, compatibilmente con gli spazi disponibili negli stadi.

ART. 7

ACCESSO AGLI STADI

L'accesso agli stadi delle emittenti è subordinato all'autorizzazione da parte del Comitato Interregionale e al titolo di accesso rilasciato mediante accredito dalle singole società ospitanti.

La richiesta di accredito deve essere presentata, anche a mezzo telefax, almeno 4 giorni prima della data prevista per la manifestazione sportiva e deve riportare i nomi dei giornalisti e/o pubblicisti e dei tecnici per cui è domandato l'accredito, nonché la conferma del possesso attuale dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del diritto di cronaca.

In occasione delle gare ufficiali potranno accedere gratuitamente alle postazioni riservate alla Stampa nei singoli stadi:

- a) i giornalisti e/o pubblicisti, e per tali si intendono anche i radiocronisti ed i telecronisti, dell'emittente in possesso dell'autorizzazione del Comitato Interregionale e dell'accredito della società ospitante, i quali siano in possesso della tessera – stampa rilasciata dal C.O.N.I. e della tessera di appartenenza all'Ordine Nazionale;
- b) il personale tecnico dell'emittente in possesso dell'autorizzazione del Comitato Interregionale e dell'accredito della società ospitante. Tale personale deve essere sempre accompagnato all'ingresso dal giornalista e/o pubblicista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia e rilasciato dall'Emittente, attestante la sua appartenenza all'Emittente stessa;
- c) i fotografi in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla società ospitante.
- d) la società dovrà negare l'accredito per l'accesso nello stadio alle emittenti, e ai relativi addetti, sprovvisti dei requisiti sopra indicati, pena l'applicabilità di quanto previsto dall'art. 12 ultimo comma.
- e) la società potrà altresì negare l'accredito per l'accesso in ogni altro caso in cui l'ingresso dei giornalisti e/o pubblicisti, del personale tecnico e delle attrezzature di registrazione e ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine e l'incolumità pubblica all'interno dello stadio e per il regolare svolgimento dell'incontro.

La società, per comprovate ragioni organizzative da comunicarsi senza ritardo al Comitato Interregionale, potrà comunque limitare l'accesso allo stadio ad un massimo di due giornalisti o pubblicisti e due tecnici per emittente televisiva, e ad un massimo di un giornalista o pubblicista ed un tecnico per emittente radiofonica.

Nel caso di gare in campo neutro l'accesso sarà regolato dalla società ospitante e consentito alle emittenti in possesso di autorizzazione per il diritto di cronaca delle gare di entrambe le società che disputeranno la gara.

Al recinto di gioco possono accedere solo i giornalisti, i fotografi, i tecnici radiotelevisivi che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito da parte della società ospitante.

ART. 8

INTERVISTE E ASPETTI ORGANIZZATIVI

In occasione delle gare ufficiali i tesserati potranno rilasciare interviste solo trascorsi quindici minuti dal termine delle gare e nei locali all'uopo predisposti.

Le interviste possono essere trasmesse in differita non prima di 4 ore dal termine dell'incontro.

Le emittenti devono occupare le postazioni loro assegnate nella tribuna stampa o in altro settore ad esse appositamente riservato dalle società in funzione della ricettività dello stadio.

Per garantire l'ordinato svolgimento delle attività ed evitare ogni turbativa, durante le partite le emittenti, salvo l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, non possono spostarsi nella tribuna stampa per effettuare riprese, interviste o altre attività.

Non è consentito alle emittenti accedere ai settori riservati al pubblico ed alle aree di pertinenza tecnica (recinto di giuoco, sottopassaggi, spogliatoi).

ART. 9

ATTIVITÀ VIETATE

E' fatto divieto alle emittenti radiofoniche e televisive ed al personale giornalistico e tecnico di:

- cedere a terzi o, comunque, fare utilizzare a terzi, anche a titolo gratuito, le riprese visive e sonore delle gare organizzate dal Comitato Interregionale, ancorché nei limiti di tempo autorizzati, e delle interviste effettuate nella sala stampa degli stadi;
- interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre emittenti;
- collocare microfoni in prossimità delle panchine;
- avvalersi di telefoni cellulari e/o posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché di occupare, con le proprie apparecchiature, spazi diversi da quelli ad essi assegnati dagli organizzatori;
- invadere il terreno di gioco e sostare ai bordi del campo in modo tale che possa risultare pericoloso per i calciatori;
- sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, le rampe ed i passaggi;
- collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- utilizzare gli impianti di servizio dello stadio (energia elettrica, acqua, etc.) se non dietro espressa autorizzazione degli organizzatori e previo pagamento dei servizi da utilizzare;
- richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio;
- porre in essere qualsiasi altra attività che sia comunque in contrasto con le disposizioni emanate dal Comitato Interregionale e/o che violi i limiti del diritto di cronaca.

ART. 10

DIVIETI NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DELLA CRONACA RADIOFONICA E TELEVISIVA

In occasione delle gare è fatto tassativo divieto alle emittenti di:

- estendere le trasmissioni fuori dal bacino di utenza delle Società sportive di competenza e comunque oltre l'ambito regionale (fatta eccezione per la diffusione sul web);
- effettuare durante lo svolgimento delle gare – per telefono o con qualsiasi altro mezzo – collegamenti in diretta con gli stadi per la trasmissione di cronache e commenti nei tempi intercorrenti tra le singole rassegne informative previste dal precedente art. 3;

- effettuare, per telefono o con qualsiasi diverso mezzo, collegamenti con altre emittenti radiofoniche o televisive, anche appartenenti allo stesso gruppo, catena o consorzio, per la trasmissione in diretta o in differita di cronache, commenti e *flashes* di aggiornamento;
- effettuare collegamenti con gli stadi per radiotrasmissioni di interviste;
- effettuare cronache o *flashes* di aggiornamento con il patrocinio o con l'abbinamento pubblicitario di aziende commerciali o industriali;
- utilizzare per iniziative promo-pubblicitarie e commerciali il materiale audiovisivo realizzato negli stadi, ancorché contenuto nei limiti di tempo concessi per la cronaca radiotelevisiva;
- utilizzare spezzoni delle riprese visive e sonore delle gare e delle interviste effettuate all'interno degli stadi per rubriche e programmi televisivi di varietà;
- utilizzare le riprese visive e sonore delle gare per la commercializzazione, in Italia e all'estero, nel settore dell'home video (video-cassette, video-dischi, etc).
- le immagini delle partite trasmesse in diretta dalla RAI o da altre emittenti anche di Pay Tv, Pay per View in ambito nazionale, che hanno formato oggetto di separato contratto con il Comitato Interregionale, dovranno essere trasmesse in differita trascorse almeno 12 ore dalla fine della partita stessa, anche in presenza di accordi diversi già sottoscritti.

ART. 11

RESPONSABILITÀ

Le emittenti sono responsabili verso il Comitato Interregionale, le società organizzatrici, le altre emittenti, il proprietario dello stadio e verso i terzi di ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle emittenti stesse.

ART. 12

DOVERI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ CALCISTICHE

Le società calcistiche ospitanti sono tenute ad esercitare efficace opera di vigilanza e di controllo al fine di assicurare il pieno rispetto del presente Regolamento.

Le società, tramite i propri dirigenti e gli addetti alla vigilanza nell'ingresso agli stadi, hanno l'obbligo di impedire l'accesso a coloro che, anche se muniti di tessere o di biglietti, sia in omaggio che a pagamento, pretendano di accedere allo stadio per realizzare una qualsiasi delle attività sopra indicate senza la prescritta autorizzazione.

È vietato alle società far accedere allo stadio i giornalisti e/o pubblicisti ed il personale tecnico delle emittenti sprovviste delle prescritte autorizzazioni, ovvero a carico delle quali sia stato adottato il provvedimento di sospensione o quello di revoca dell'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 13.

Le società interessate devono dare immediata comunicazione scritta al Comitato Interregionale, per i provvedimenti consequenziali, delle violazioni del presente Regolamento di cui siano venute a conoscenza.

Le società che non esercitino la dovuta vigilanza ovvero non facciano rispettare, per quanto di loro competenza, le disposizioni del presente Regolamento saranno sanzionate con l'applicazione di una penale

pari a € 3.000/00 in caso di reiterate violazioni agli obblighi suddetti, la società può essere soggetta ad una ammenda aumentabile fino al doppio della sanzione minima.

ART. 13

SANZIONI

Il Comitato Interregionale può adottare i seguenti provvedimenti sanzionatori nei confronti delle emittenti inadempienti:

- a) **diffida**: nel caso di violazione del presente Regolamento non diversamente sanzionata;
- b) **sospensione dell'autorizzazione** da un minimo di giorni **7** ad un massimo di giorni **30**:
 - a. nel caso di emittente che, già incorsa nella diffida, commetta una nuova violazione del Regolamento sanzionabile con diffida;
 - b. nei casi di violazione degli artt. 2, 3, 8, 9 e 10 del presente Regolamento; in tale fattispecie, la sospensione è accompagnata dall'applicazione di una penale da un minimo di € 1.000/00 ad un massimo di € 5.000/00;
- c) **revoca dell'autorizzazione**:
 - a. nel caso di emittente che, già incorsa nella sospensione, commetta una qualunque violazione ulteriore del Regolamento;
 - b. nel caso di emittente che perda anche uno solo dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Le sanzioni hanno efficacia immediata e sono comunicate alle società interessate al fine della loro osservanza.

All'emittente sanzionata con sospensione o revoca dell'autorizzazione è vietato accedere agli stadi con il proprio personale tecnico e le proprie attrezzature dal momento in cui il provvedimento è comunicato e, nel caso di sospensione, fino a tutta la durata della stessa.

Con valutazione discrezionale e insindacabile il Comitato Interregionale può condonare la sanzione. In tal caso, l'autorizzazione riprenderà piena validità ed efficacia con la comunicazione del provvedimento di condono.

Resta salvo, nei casi di violazione dei limiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3, il diritto del Comitato Interregionale e delle società interessate di ottenere dall'emittente inadempiente il risarcimento dei danni subiti.

ART. 14

NULLITÀ DI ACCORDI IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

È nulla ogni convenzione stipulata da emittenti con proprietari e/o gestori degli stadi, che attribuisca alle emittenti stesse diritti e facoltà elusive o comunque in violazione del presente Regolamento.

ART. 15

CONTROVERSIE

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione e in genere dalla violazione del presente Regolamento la competenza esclusiva è dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Roma.

MODELLO DI DOMANDA DI CUI ALL'ART. 5 (da riscrivere su carta intestata)

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL REGOLAMENTO PER LA CRONACA RADIOFONICA E TELEVISIVA

Luogo/data

Raccomandata A.R.

Spett.le Comitato Interregionale
Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9
00196 Roma

Oggetto: richiesta autorizzazione all'esercizio della cronaca sportiva _____

(televisiva - radiofonica - web) per le partite disputate dalla prima squadra della/e società
(indicare la/le società calcistiche di interesse): _____
_____ nella stagione sportiva 2011/2012.

L'Emittente _____, in persona del suo _____
(indicare carica sociale) e legale rappresentante Sig. _____ chiede
a codesto spettabile Comitato Interregionale l'autorizzazione per l'esercizio della cronaca sportiva
radiofonica/televisiva (indicare il tipo prescelto) per le partite disputate dalla prima squadra della/e
Società _____
nella stagione sportiva 2011/2012.

L'istante dichiara di aver preso atto che l'autorizzazione per l'esercizio della cronaca viene
rilasciata dal Comitato Interregionale nel rispetto del "Regolamento per l'esercizio della cronaca
sportiva radiotelevisiva per la stagione sportiva 2011/2012" approvato con **Comunicato Ufficiale n.
9 del 3/08/2011**.

L'istante, in conformità dell'art. 4 del Regolamento suddetto, dichiara:

- a) di essere autorizzata all'esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva per cui viene richiesta l'autorizzazione, in base alle norme vigenti;
- b) di essere iscritta come testata giornalistica presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 8.2.1948, n. 47 e/o al R.O.C., Registro degli Operatori di Comunicazione, di cui alla Legge 31 luglio 1997 n.249;
- c) di affidare i propri servizi di cronaca sportiva radiofonica/televisiva (indicare tipo prescelto) a persone iscritte all'Albo dei giornalisti professionisti o pubblicisti nel rispetto della Legge 3.2.1963, n. 69;

- d) di aver stipulato con una primaria compagnia di assicurazioni una polizza assicurativa valida per la copertura di tutti gli eventuali danni a persone o cose direttamente o indirettamente provocati all'interno degli stadi nello svolgimento delle attività connesse all'esercizio della cronaca, con il massimale assicurativo per la responsabilità civile verso terzi non inferiori ad € 52.000/00 per ogni sinistro relativo a persone o cose;
- e) di accettare senza riserve il *"Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva per la stagione sportiva 2011/2012"* approvato con **Comunicato Ufficiale n. 9 del 3/08/2011**;
- f) di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei dati sopra indicati entro sette giorni.

L'istante allega alla presente domanda i seguenti documenti in copia:

- 1) documento di identità del Legale Rappresentante con dichiarazione di veridicità e conformità all'originale debitamente sottoscritta;
- 2) titolo legittimante all'esercizio degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, in regola con le disposizioni vigenti, completo dell'elenco dei bacini d'utenza interessati al servizio (fatta eccezione per la diffusione sul web);
- 3) certificato di iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 47/1948 e/o al R.O.C., Registro degli Operatori di Comunicazione, di cui alla Legge 31 luglio 1997 n.249;
- 4) elenco dei soggetti di cui lett. c) del precedente art. 4, designati dall'emittente per l'effettuazione dei servizi, corredato dalle loro generalità complete e dai documenti comprovanti l'iscrizione al relativo Albo *ex legge* n. 69/1963;
- 5) polizza assicurativa conforme al Regolamento;
- 6) documentazione comprovante il potere di legale rappresentanza del sottoscrittore (visura societaria);
- 7) Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 23 del D. LGS 196/2003 (in allegato).

L'istante resta in attesa di ricevere dal Comitato Interregionale la comunicazione dell'accertata regolarità della presente domanda e della relativa autorizzazione.

Distinti saluti.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'EMITTENTE

(Timbro) _____

(Nome) _____

(Firma) _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Artt. 13 e 23 del D.LGS 196/2003)

Alla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Interregionale

Il/la sottoscritto _____ nato a
_____ il _____ residente a _____
in _____ nella sua qualità di _____
e legale rappresentante della Emittente _____

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 e nei limiti dell'informativa allegata *sub A* al presente atto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento da parte del Comitato Interregionale dei compiti istituzionali allo stesso demandati dalle norme di legge statale, nonché dalle norme contrattuali e dei regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività di diffusione radiotelevisiva delle partite del Campionato di Serie D e manifestazioni sportive annesse (Campionato Nazionale Juniores, Coppa Italia ecc).

Letto, confermato e sottoscritto

FIRMA

Data _____

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (di seguito denominato "Codice Privacy") ed in relazione ai dati personali forniti con la presente domanda (di seguito denominata "la Domanda"), nonché agli ulteriori dati forniti nel corso del suo rapporto con questo Comitato Interregionale (nel prosieguo collettivamente "i dati"), la informiamo di quanto segue.

1) Finalità del trattamento - Il trattamento dei dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto all'espletamento da parte del Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, nonché di tutte le articolazioni periferiche, i settori e gli organi dello stesso, nella veste di autonomi titolari, dei compiti istituzionali ad esso demandati dalla legge statale, nonché dalle norme contrattuali e dei regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività di diffusione radiotelevisiva delle partite del Campionato di Serie D e manifestazioni sportive annesse (Campionato Nazionale Juniores, Coppa Italia ecc).

2) Modalità del trattamento - Il trattamento dei dati è :

a) realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
b) posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
c) svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto a) che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti, nella qualità di incaricati del trattamento.

3) Natura del conferimento dei dati - Il conferimento dei dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1) che precede da parte dei soggetti ivi indicati.

4) Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei dati e/o del consenso renderà impossibile dar corso alla richiesta formulata per mezzo della Domanda.

5) Comunicazione dei dati - I dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei dati per le finalità indicate al medesimo punto 1). I dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.

6) Diffusione dei dati - I dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1) a mezzo di Comunicati Ufficiali o per l'adempimento di ulteriori obblighi e facoltà prescritti dalle norme di legge, regolamentari e contrattuali. Ulteriore diffusione dei dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.

7) Trasferimento dei dati all'estero - I dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1) e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.

8) Diritti dell'interessato - Con riferimento al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile. L'interessato ha altresì diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha inoltre diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

9) Titolare del trattamento ed eventuali responsabili - Titolare del trattamento è il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti/F.I.G.C., ente di diritto privato con sede in Roma, Piazzale Flaminio, n. 9 (tel. 06328221). Il nominativo di eventuali società che verranno designate quali responsabili del trattamento per lo svolgimento di servizi di archiviazione dei dati o gestione della banca dati verrà reso noto attraverso il sito Internet del Comitato Interregionale, attualmente all'indirizzo www.lnd.it